Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Venerdì, 24 febbraio 1967** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 febbraio 1967, n. 25.

Integrazione di fondi per l'esecuzione a cura dell'A.N.A.S. di lavori di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali di primaria importanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il completamento dell'attuazione — a cura ed a carico dell'Azienda nazionale autonoma delle strade — del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione, predisposto ai termini dell'articolo 5 della legge 13 agosto 1959, n. 904, è autorizzata la spesa di lire 43 miliardi, da ripartirsi in ragione di lire 24 miliardi nell'anno 1966 e di lire 19 miliardi nell'anno 1967.

Sulle somme stesse grava, nella misura dell'1,50 per cento, la quota oneri generali da attribuirsi all'ANAS in dipendenza dell'attuazione del programma stradale ed autostradale.

Art. 2.

L'approvazione dei progetti delle opere finanziate dalla presente legge, rientranti nel programma di cui allo articolo 5 della legge 13 agosto 1959, n. 904, equivale a dichiarazione di pubblica utilità nonchè di urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti di legge.

Art. 3.

E' convalidata, anche agli effetti dell'articolo 15 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, l'approvazione da parte del Ministro per i lavori pubblici dei progetti delle opere previste dagli ex articoli 1 e 4 della legge 13 agosto 1959, n. 904.

Art. 4.

All'onere di lire 24 miliardi relativo all'anno finanziario 1966 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo di cui al capitolo n. 5611 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno medesimo.

All'onere di lire 19 miliardi relativo all'anno finanziario 1967 si provvede mediante riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato, altresì, a provvedere, con propri decreti, alla modifica della denominazione del capitolo n. 5611 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno

finanziario 1966, in relazione agli oneri dipendenti dagli impegni assunti, anteriormente alla data del 10 gennaio 1966, per l'attuazione, a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, del programma di sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti fra gli itinerari internazionali e le arterie di grande circolazione, di cui agli ex articoli 1 della legge 13 agosto 1959, n. 904, e 1 della legge 18 dicembre 1962, n. 1748, e, correlativamente, alla modifica delle denominazioni del capitolo n. 528 dello stato di previsione dell'entrata dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dei capitoli nn. 243 e 511 dello stato di previsione della spesa della medesima Azienda per lo stesso anno 1966.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 4 febbraio 1967, n. 26.

Termine di prescrizione dei buoni ordinari del Tesoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A modifica dell'articolo 1 della legge 4 aprile 1856, n. 1560, i buoni ordinari del Tesoro si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni a partire dal giorno della loro scadenza.

Art. 2.

Per i buoni ordinari del Tesoro scaduti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, la prescrizione si compie con il decorso di dieci anni a partire dal giorno dell'entrata in vigore della legge stessa, purchè, a norma della legge 4 aprile 1856, n. 1560, non vengano ad estinguersi prima di tale termine.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 4 febbraio 1967, n. 27.

Integrazione dello stanziamento di cui alla legge 25 aprile 1957, n. 309, relativa alla costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari di Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 25 aprile 1957, n. 309, per quanto concerne i nuovi edifici giudiziari di Roma, è aumentata di lire 2 miliardi, per la prosecuzione dei lavori in corso e per opere accessorie.

Art. 2.

La spesa di cui al precedente articolo è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni nell'anno 1966 e di lire 1.500 milioni nell'anno 1967.

Art. 3.

All'onere di lire 2.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione del capitolo 5381 (fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni 1966 (500 milioni) e 1967 (1.500 milioni).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO
— PIERACCINI — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 4 febbraio 1967, n. 28.

Modifica dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1965, n. 969, recante provvidenze straordinarie per i territori colpiti dalle calamità atmosferiche nel periodo maggio-luglio 1965.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Le provvidenze previste dall'articolo 1, lettere *d*), *e*), *f*), *g*), della legge 9 aprile 1955, n. 279, richiamata dallo articolo 5 della legge 26 luglio 1965, n. 969, sono estese anche a quelle opere di riparazione e di ricostruzione che i soggetti interessati, data l'urgenza, hanno eseguito di loro iniziativa, prima dell'intervento statale, sempre che, anteriormente al loro inizio, sia stata data comunica-

zione del danno al competente ufficio del Genio civile oppure detto ufficio abbia proceduto, anche in modo sommario, al relativo accertamento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 4 febbraio 1967, n. 29.

Modifiche alla legge 24 luglio 1961, n. 729, ed alla legge 31 dicembre 1962, n. 1845, concernenti il piano delle nuove costruzioni stradali ed autostradali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 24 luglio 1961, n. 729, è sostituito dal seguente:

« Per tali opere complementari è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 miliardi da erogare nei sottoindicati esercizi finanziari, nelle seguenti misure:

Esercizi:

1961-62	L.	5.000.000.000
1962-63	»	10.000.000.000
1963-64	»	10.000.000.000
1964 (II sem.)	»	5.000.000.000
1965	»	10.000.000.000
1966	»	10.000.000.000
1967	»	13.000.000.000
1968	»	14.000.000.000
1969	»	13.000.000.000
1970	»	10.000.000.000 »

Art. 2.

Alla maggiore spesa di lire 3 miliardi afferente l'esercizio finanziario 1967 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con suoi decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO — PIERACCINI — SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 8 febbraio 1967, n. 30.

Proroga dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Con effetto dal 1° gennaio 1967, il termine di validità dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito dalla legge 12 ottobre 1964, n. 1048, è prorogato al 31 dicembre 1969.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — BOSCO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 1967, n. 31.

Modificazioni alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità ed urgenza di disporre ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica nei territori colpiti dalle alluvioni o mareggiate dell'autunno 1966;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il bilancio e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 40-*bis* sub art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è aggiunto il seguente comma:

« Le imprese artigiane danneggiate ammesse ai benefici della presente legge possono ottenere finanziamenti sino a tre milioni per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, che si rendano necessarie in relazione alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e alla natura della produzione delle imprese medesime, indipendentemente dal valore degli impianti e dalla concessione di un finanziamento per l'impianto, l'ampliamento e l'ammodernamento dei laboratori, nonchè della entità del finanziamento stesso ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 41-*bis* sub art. 1 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è sostituito dai seguenti:

« Limitatamente ai finanziamenti concessi alle imprese artigiane danneggiate ammesse ai benefici della presente legge, gli istituti e aziende di credito che operano con la Cassa per il credito alle imprese artigiane, nelle more del completamento della documentazione richiesta, sono tenuti a erogare ai mutuatari, per la parte non eccedente i dieci milioni, il 50 per cento del prestito da essi istituti e aziende deliberato, mentre, per la parte eccedente, sono autorizzati alla erogazione fino al 50 per cento.

La predetta quota del finanziamento che gli istituti e aziende sono tenuti a erogare nelle more della documentazione richiesta è interamente garantita dal Fondo centrale di garanzia di cui all'art. 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 ».

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1967

SARAGAT

MORO — ANDREOTTI — PIERACCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1967
Atti del Governo, registro n. 209, foglio n. 71. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1966.

Nomina di un membro della Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti piccole imprese commerciali;

Visto il decreto interministeriale 5 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1965, registro n. 10 Industria e commercio, foglio n. 220, con il quale sono stati nominati i membri della Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali per il quadriennio 1965-1969, di cui all'articolo 8 della precitata legge 27 novembre 1960, n. 1397;

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 613, concernente la estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi;

Considerato che, in base all'art. 9 della precitata legge n. 613, occorre integrare la Commissione centrale, di cui all'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, con un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la lettera 13 settembre 1966, n. 31-11818, con la quale l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha designato il dott. Renato Campopiano, vice direttore generale dell'Istituto medesimo.

Decreta:

Il dott. Renato Campopiano è nominato membro della Commissione centrale per gli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciali, di cui all'art. 8 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per il quadriennio 1965-1969.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 novembre 1966

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1967
Registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 142

(1713)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1966.

Costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle Commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le Commissioni stesse;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

E' costituita, nella provincia di Terni, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Ferrari rag. Domenico, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro;

Lattanzi Orlando, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Alberti ing. Amedeo, rappresentante del Genio civile;

Pellegrini geom. Italo, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Piazza dott. Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Bartolini Mario, Isidori Quinto, Alcini Arduino, Favorito Nello, Mancinelli Natale, Longaroni per. ind. Angelo e Timpano Rocco, rappresentanti dei lavoratori;

Marozzo dott. Ugo, Bevilacqua Duilio, Gregori rag. Giorgio e Fadda dott. Ignazio, rappresentanti dei datori di lavoro;

De Stefanis Alessandro, rappresentante dei coltivatori diretti.

Art. 2.

Ai membri della Commissione predetta, facenti parte dell'Amministrazione statale, è dovuta la corresponsione del gettone di presenza nella misura prevista dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La relativa spesa graverà, per il corrente esercizio finanziario, sul cap. 1250 art. 1 del bilancio di questo Ministero e sul capitolo corrispondente per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 novembre 1966

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1967
Registro n. 1 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 318

(1840)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1966.

Nomina del Collegio dei revisori del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Udine.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata con la legge 31 maggio 1964, n. 357, recante provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963;

Visto in particolare l'art. 19-*bis* della legge 4 novembre 1963, n. 1457, concernente il Consorzio per i nuclei di industrializzazione delle provincie di Belluno e di Udine;

Visto il decreto interministeriale in data 15 novembre 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 1966, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Udine;

Ritenuto che a norma dell'art. 9 dello statuto suddetto devesi procedere alla nomina del Collegio dei revisori;

Viste le designazioni del Ministero dell'interno, del Ministero del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici e dell'Assemblea del Consorzio suddetto;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei revisori del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Udine, per gli esercizi 1966-1970, è composto come segue:

Gallo dott. Giuseppe, ispettore generale, revisore effettivo con funzioni di presidente e Merlino dott. Luciano, direttore di sezione, revisore supplente, designati dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

Piedimonte rag. Pellegrino, direttore di ragioneria di 2ª classe, membro effettivo e Piccolo rag. Pasqualino, vice direttore di ragioneria, membro supplente, della prefettura di Udine, designati dal Ministero dell'interno;

De Cristoforo dott. Antonio, direttore di ragioneria di 2ª classe, membro effettivo e Sassara rag. Umberto, ragioniere, membro supplente, della Ragioneria provinciale dello Stato di Udine, designati dal Ministero del tesoro;

Mancini dott. Mario, direttore di divisione dell'A.C., membro effettivo e Menghi rag. Adriano, consigliere di 3ª classe dell'A.C., addetti al Provveditorato alle opere pubbliche di Trieste, designati dal Ministero dei lavori pubblici;

Fabris Ambrogio, sindaco del comune di Cimolais, membro effettivo e Di Daniel cav. Isidoro, in rappresentanza dell'Amministrazione provinciale di Udine, membro supplente, designati dall'Assemblea del Consorzio per il nucleo di industrializzazione della provincia di Udine.

Art. 2.

L'Assemblea del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Udine determinerà le indennità spettanti ai componenti del nominato Collegio dei revisori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(1839)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1967.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Ancona.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1966, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Ancona;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Ancona n. 21575, datata 30 settembre 1966, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il sig. Tiraboschi Angelo, membro della citata Commissione in rappresentanza dei lavoratori aderenti alla Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.), con il sig. Pettinari Rolando;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Pettinari Rolando è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Ancona, quale rappresentante della C.G.I.L., in sostituzione del sig. Tiraboschi Angelo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1967

p. *Il Ministro*: MARTONI

(1720)

DECRETO MINISTERIALE 30 gennaio 1967.

Approvazione del progetto dei lavori di costruzione del mercato all'ingrosso delle carni e delle uova del comune di Roma sulla via Prenestina, località Quarticciolo.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;

Visto il proprio decreto 7 agosto 1964, emesso di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, con il quale è stato approvato il progetto in data 11 febbraio 1960, dell'importo di L. 4.193.818.749, redatto dall'arch. M. Hornung e dagli ingegneri R. Sansoni e R. Maldotti per la costruzione del nuovo mercato all'ingrosso delle carni e delle uova, compreso nel complesso denominato « Centro Carni », sulla via Prenestina del comune di Roma, in località Quarticciolo, con le modifiche e le prescrizioni dettate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 10 gennaio 1964, e dal Consiglio superiore della sanità con voto 15 aprile 1964;

Considerato che il comune di Roma ha apportato al progetto generale suddetto le modifiche suggerite dai menzionati Consessi ottemperando alle relative prescrizioni e che in conseguenza si è determinata una maggiore spesa di L. 677.589.457 rispetto a quella di lire 4.193.818.749 del progetto originario, giusta perizia di variante e suppletiva in data 9 novembre 1966, redatta a cura del Comune medesimo;

Visto il suindicato progetto del complessivo importo di L. 4.871.408.206;

Visto il voto 22 novembre 1966, n. 51127, con il quale il Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma (a cui era stato demandato giusta i pareri dei menzionati Consessi, l'accertamento degli adempimenti relativi alle modifiche e prescrizioni suddette) ha espresso parere favorevole con raccomandazioni, all'approvazione di tali modifiche e prescrizioni, che hanno formato oggetto della suindicata perizia di variante e suppletiva;

Considerato che il progetto in questione è meritevole di approvazione;

Decreta:

E' approvato, con le raccomandazioni del Comitato tecnico amministrativo presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Roma nell'importo complessivo di L. 4.871.408.206 il progetto dei lavori di costruzione del nuovo mercato all'ingrosso delle carni e delle uova, compreso nel complesso denominato « Centro Carni » sulla via Prenestina del comune di Roma, in località Quarticciolo, redatto in data 11 febbraio 1960, dallo arch. M. Hornung e dagli ingegneri R. Sansoni e R. Maldotti, ed aggiornato, con perizia di variante e suppletiva, redatta a cura del comune di Roma in data 9 novembre 1966.

Roma, addì 30 gennaio 1967

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

(1838)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1967.

Nomina del commissario liquidatore dell'Ente autonomo « Fiera internazionale del mare », con sede in Taranto.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 16 novembre 1950, n. 1139, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Fiera del mare », con sede in Taranto, e 14 settembre 1954, numero 1057, sull'assunzione della denominazione « Fiera internazionale del mare » ed approvazione dello statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1966, sullo scioglimento e messa in liquidazione dell'Ente stesso;

Visto l'art. 17 dello statuto dell'Ente;

Sentito il Ministro per la marina mercantile;

Decreta:

Il dott. Antonio Lupoli è nominato commissario liquidatore dell'Ente autonomo « Fiera internazionale del mare », con sede in Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(1711)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1967.

Determinazione e ripartizione della spesa per l'anno 1967 per il finanziamento del servizio per i contributi agricoli unificati.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322 e l'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, relativi alla copertura della spesa per l'accertamento e la riscossione dei contributi e l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali, sostenute dal Servizio per i contributi agricoli unificati;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1312, concernente il contributo dovuto dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria al Servizio per i contributi agricoli unificati, a titolo di rimborso spese per gli adempimenti previsti dallo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1966, concernente la determinazione per l'anno 1966 della spesa sostenuta dal Servizio per i contributi agricoli unificati a titolo di accertamento e di riscossione dei contributi e per l'accertamento dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali nel settore agricolo;

Ritenuta la necessità di determinare per l'anno 1967 il contributo dovuto al Servizio per i contributi agricoli unificati per i titoli sopraindicati da ciascuna gestione previdenziale interessata;

Decreta:

Articolo unico.

Il contributo dovuto al Servizio per i contributi agricoli unificati per l'anno 1967, ai sensi dell'art. 4 della legge 5 marzo 1963, n. 322, dell'art. 19 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1323, dalle sottoelencate gestioni previdenziali interessate è stabilito nelle seguenti misure:

a) gestioni di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:

1) assicurazione generale per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (lavoratori subordinati) .	L.	991.064.115
2) assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni	»	2.428.457.292
3) assicurazione per la disoccupazione involontaria	»	2.724.852.174
4) assegni familiari	»	1.555.169.415
TOTALE I.N.P.S. . . .	L.	7.699.542.996

b) gestione di competenza dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie:

assicurazione per le malattie e tutela della maternità	L.	2.200.000.000

c) gestione di competenza delle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti:

assicurazione di malattia per i coltivatori diretti	»	1.260.475.548
TOTALE generale . .	L.	11.160.018.544

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1967

Il Ministro: BOSCO

(1717)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1967.

Autorizzazione alla Sezione di credito industriale del Banco di Napoli, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, ad emettere buoni fruttiferi al portatore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 ottobre 1946, n. 244;

Vista la legge 29 dicembre 1948, n. 1482;

Vista la legge 29 luglio 1957, n. 634;

Vista la legge 25 luglio 1961, n. 649;

Vista la legge 26 giugno 1965, n. 717;

Vista la domanda prodotta dalla Sezione di credito industriale del Banco di Napoli;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 20 gennaio 1967;

Decreta:

Art. 1.

La Sezione di credito industriale del Banco di Napoli è autorizzata, ai sensi dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1948, n. 1482, ad emettere L. 10 miliardi di buoni fruttiferi al portatore, per la concessione dei finanziamenti previsti dalle lettere *c*), *d*) ed *e*) dell'articolo 25 della legge 29 luglio 1957, n. 634.

Art. 2.

Il tasso d'interesse dei buoni fruttiferi di cui al precedente articolo viene fissato come segue:

scadenza a 18 mesi: 4%;
scadenza a 24 mesi: 4,25%;
scadenza a 36 mesi: 4,50%;
scadenza a 42 mesi: 4,75%;
scadenza da 48 a 60 mesi: 5%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1967

Il Ministro: COLOMBO

(1954)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1967.

Autorizzazione alla Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia a compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), con sede in Roma, le operazioni di cui all'art. 18, lettere a), b) e c) della legge 25 luglio 1952, n. 949.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Viste la legge 25 luglio 1952, n. 949 e le successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 28 dicembre 1944, n. 416;

Visti lo statuto unico del Banco di Sicilia e delle Sezioni speciali, approvato con decreto ministeriale 19 maggio 1951 e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda prodotta dalla Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il Risparmio nella riunione del 20 gennaio 1967;

Decreta:

La Sezione di credito industriale del Banco di Sicilia è ammessa a compiere con l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), con sede in Roma, istituito con la citata legge 25 luglio 1952, n. 949, le operazioni di cui all'art. 18, lettere *a*), *b*) e *c*) della legge stessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1967

Il Ministro: COLOMBO

(1953)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1967.

Declassificazione a comunale di un tratto di strada in provincia di Padova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la deliberazione del 4 luglio 1966, n. 2, con la quale l'Amministrazione provinciale di Padova ha chiesto la declassificazione a comunale del tratto iniziale della strada provinciale « Abano-Monterosso-Praglia » in comune di Abano Terme, che va dall'innesto con la strada statale n. 250 (via Matteotti) all'incrocio con la nuova circonvallazione (via dei Colli Euganei) della lunghezza di km. 0 + 678;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto 15 novembre 1966, n. 1612;

Ritenuto che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali il tratto di strada anzidetto e di classificare lo stesso tra le comunali;

Decreta:

Il tratto iniziale della strada provinciale « Abano-Monterosso-Praglia » in comune di Abano Terme, che va dall'innesto con la strada statale n. 250 (via Matteotti) all'incrocio con la nuova circonvallazione (via dei Colli Euganei) della lunghezza di km. 0 + 678, cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed entra a far parte dell'elenco delle strade del comune di Abano Terme (Padova).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1967

Il Ministro: MANCINI

(1793)

DECRETO PREFETTIZIO 11 febbraio 1967.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Campobasso.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il proprio decreto n. 2918/15-5/I Gab. in data 26 novembre 1964, con cui fu ricostituito il Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1964-67;

Vista la lettera del 31 gennaio 1967, n. 2123/C.G., dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro Direzione generale, con cui si comunica che il dott. Giovanni Rotelli, reggente la Direzione della sede di Campobasso è designato a rappresentare l'Istituto in seno al predetto consesso, in sostituzione del dott. Alfredo De Nigris, trasferito ad altra sede;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sulla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 2918/15-5/I Gab. del 26 novembre 1964, il dott. Giovanni Rotelli è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed in sostituzione del dott. Alfredo De Nigris.

Campobasso, addì 11 febbraio 1967

Il prefetto: BETTARINI

(1803)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 3 febbraio 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Vicente Martinez Emiliani, Console generale di Colombia a Milano.

In data 3 febbraio 1967 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Umberto Corrado, Console generale onorario di Liberia a Venezia.

(1813)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti dei diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

La dottoressa Rosanna Giovanna Schinco, nata a Offida (A. P.) l'11 giugno 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, rilasciatole dall'Università di Bologna il 15 maggio 1964.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bologna.

Il dott. Nicola Paglionico, nato a Putignano (Bari) il 4 ottobre 1934, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dall'Università di Pisa il 21 giugno 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Pisa.

(1737)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 21 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1967, registro n. 1, foglio n. 286, il ricorso proposto dalla direttrice di biblioteca di 3ª classe dott.ssa Santoro ved. Enza n. Fioroni avverso il giudizio complessivo di « distinto » attribuitole per l'anno 1963, è dichiarato irricevibile.

(1726)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1966, registro n. 92, foglio n. 113, è stata dichiarata cessata la materia del contendere del ricorso straordinario prodotto dal prof. Domenico Sessa concernente gli esami di abilitazione all'insegnamento delle materie giuridiche, indetti con decreto ministeriale 15 dicembre 1962.

(1892)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 dicembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1967, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 36, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 15 ottobre 1965 dal dott. Roberto Verardi avverso la determinazione del direttore generale del Banco di Napoli del 29 aprile 1965, con la quale veniva respinta una sua richiesta intesa ad ottenere la promozione al grado superiore.

(1816)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 38

Corso dei cambi del 23 febbraio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,20	625,25	625,25	625,24	625,25	625,16	625,24	625,24	625,16	625,25
$ Can.	578,46	578,30	578,50	578,40	578,50	578,40	578,20	578,40	578,40	578,30
Fr. Sv.	144,23	144,30	144,30	144,295	144,30	144,22	144,295	144,295	144,22	144,31
Kr. D.	90,23	90,23	90,24	90,25	90,25	90,23	90,24	90,25	90,23	90,23
Kr. N.	87,41	87,40	87,41	87,42	87,40	87,41	87,41	87,42	87,41	87,40
Kr. Sv.	121,09	121,04	121 —	121,01	121 —	121,07	120,995	121,01	121,07	121,05
Fol.	173,18	173,23	173,22	173,255	173,20	173,22	173,24	173,255	173,22	173,23
Fr. B.	12,57	12,575	12,575	12,5740	12,57	12,57	12,573	12,5740	12,57	12,575
Franco francese	126,42	126,41	126,42	126,43	126,35	126,40	126,415	126,43	126,40	126,41
Lst.	1746,18	1745,65	1745,40	1745,70	1745,50	1746,20	1745,70	1745,70	1746,20	1745,65
Dm. occ.	157,42	157,45	157,481	157,455	157,40	157,44	157,455	157,455	157,44	157,44
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,195	24,19875	24,10	24,19	24,1995	24,19875	24,19	24,195
Escudo Port.	21,79	21,79	21,77	21,79	21,75	21,79	21,775	21,79	21,79	21,79
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,435	10,42875	10,43	10,43	10,4275	10,42875	10,43	10,43

Media dei titoli del 23 febbraio 1967

Rendita 5 % 1935	104,85
Redimibile 3,50 % 1934	100,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,35
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,325
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,20

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,05
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,25
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,45
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,325
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,325
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,15
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 febbraio 1967

1 Dollaro USA	625,24
1 Dollaro canadese	578,30
1 Franco svizzero	144,295
1 Corona danese	90,245
1 Corona norvegese	87,415
1 Corona svedese	121,002
1 Fiorino olandese	173,247
1 Franco belga	12,573
1 Franco francese	126,422
1 Lira sterlina	1745,70
1 Marco germanico	157,455
1 Scellino austriaco	24,199
1 Escudo Port.	21,782
1 Peseta Sp.	10,428

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di una variante al piano di zona del comune di Reggio Emilia

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1967, n. 109, è stata approvata una variante al piano delle zone destinate alla edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Reggio Emilia.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(1891)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1967, registro n. 1, foglio n. 314, è stato respinto, perchè infondato, il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal signor Petti Ercole, avverso il decreto ministeriale 7 gennaio 1964, n. 7094, con il quale il Ministero dei lavori pubblici aveva disposto, tra l'altro, che il maggiore trattamento economico conseguente al collocamento del predetto impiegato nel ruolo speciale transitorio di gruppo *B* — segretari contabili del Genio civile — era da corrispondersi con la stessa decorrenza della sua cancellazione dal ruolo organico.

(1814)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso di obbligazioni delle Serie speciali: 4,50 % a premi « Elettrificazione ferrovie dello Stato » - terza emissione; 5 % a premi « Elettrificazione ferrovie dello Stato » - quarta emissione; e 6 % « Ferrovie dello Stato » - 2ª emissione 1965 e 2ª emissione 1965 (2ª tranche), 2ª emissione 1966, 2ª emissione 1966 (2ª tranche); 6 % interventi statali, 1ª emissione.

Si notifica che il giorno 15 marzo 1967, alle ore 9, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche - Via Quintino Sella, n. 2 Roma, si effettueranno le sottoindicate operazioni:

a) estrazione di tutti i titoli ancora in circolazione, costituenti l'ultima quota di ammortamento delle obbligazioni 4,50 % Serie speciale « Elettrificazione ferrovie dello Stato » - terza emissione, e precisamente:

n. 19.775 titoli di L. 5.000;
» 4.150 titoli di L. 12.500;
» 6.350 titoli di L. 25.000;
» 15.550 titoli di L. 50.000;
» 1.625 titoli di L. 500.000.

in totale n. 47.450 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.899.500.000:

b) estrazione a sorte, sulle obbligazioni 5 % a premi Serie speciale « Elettrificazione ferrovie dello Stato » quarta emissione, di:

n. 1.920 titoli di L. 12.500;
» 5.220 titoli di L. 50.000;
» 1.620 titoli di L. 250.000;
» 2.940 titoli di L. 500.000.

in totale n. 11.700 titoli per il complessivo valore nominale di L. 2.160.000.000;

c) estrazione a sorte, sulle obbligazioni 6 % Serie speciale « Ferrovie dello Stato » - 2ª emissione 1965 e 2ª emissione 1965 (2ª tranche), di:

n. 1.950 titoli di L. 50.000;
» 1.118 titoli di L. 250.000;
» 1.482 titoli di L. 500.000;
» 2.626 titoli di L. 1.000.000.

in totale n. 7.176 titoli per il complessivo valore nominale di L. 3.744.000.000;

d) estrazione a sorte, sulle obbligazioni 6 % « Ferrovie dello Stato » 2ª emissione 1966, di:

n. 225 titoli di L. 50.000;
» 105 titoli di L. 250.000;
» 465 titoli di L. 500.000;
» 945 titoli di L. 1.000.000;
» 75 titoli di L. 5.000.000;
» 45 titoli di L. 10.000.000.

in totale n. 1.860 titoli per il complessivo valore nominale di L. 2.040.000.000;

e) estrazione a sorte, sulle obbligazioni 6 % « Ferrovie dello Stato » 2ª emissione 1966 (2ª tranche), di:

n. 525 titoli di L. 50.000;
» 315 titoli di L. 250.000;
» 600 titoli di L. 500.000;
» 1.635 titoli di L. 1.000.000.

in totale n. 3.075 titoli per il complessivo valore nominale di L. 2.040.000.000;

f) estrazione a sorte, sulle obbligazioni 6 % Serie speciale « Interventi Statali » 1ª emissione, di:

n. 55 titoli di L. 50.000;
» 217 titoli di L. 250.000;
» 408 titoli di L. 500.000;
» 1.179 titoli di L. 1.000.000.

in totale n. 1.859 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.440.000.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione verranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 16 febbraio 1967

Il presidente: ODORIZZI

(1915)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso per esami a venticinque posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica-direttiva degli ingegneri del Genio civile, riservato agli assistenti universitari ordinari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, con cui è stato approvato il regolamento per il personale del Corpo del genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, che detta norme di applicazione dell'art. 7 della citata legge n. 349 relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle Università nei ruoli di altre Amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Ritenuto che in base alle disponibilità di organico della qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del Genio civile, alla data del 25 novembre 1966 può essere bandito un concorso per esame a venticinque posti di ingegnere in prova del Genio civile, riservato agli assistenti universitari ordinari;

Vista la nota 25 novembre 1966, n. 30186, di questo Ministero, con la quale è stato invitato il Ministero della pubblica istruzione a dare notizia che sono conferibili ai suddetti assistenti universitari venticinque posti nella carriera tecnica direttiva degli ingegneri del Genio civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venticinque posti di ingegnere in prova nel ruolo del personale della carriera tecnica direttiva degli ingegneri del Genio civile, riservato agli assistenti universitari ordinari di cui alla legge 18 marzo 1958, n. 349.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso occorre che alla data del 31 marzo 1967, gli aspiranti:

a) siano in possesso della laurea in ingegneria e del diploma comprovante di aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

b) siano assistenti ordinari nominati in seguito a concorso ai sensi dell'art. 130 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1502 e del decreto legislativo 7 maggio 1946, n. 1172, e loro modificazioni ed integrazioni;

c) siano assistenti ordinari presso le cattedre previste dalla tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177 (n. 6);

d) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti ordinari.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso redatta su carta da bollo, firmato dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici Direzione generale degli affari generali e del personale Div. 2ª, entro il termine perentorio del 31 marzo 1967.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria responsabilità:

il nome, cognome, data e luogo di nascita;

il possesso del diploma di ingegneria e dell'abilitazione all'esercizio professionale;

il possesso della qualifica di assistente ordinario nonchè la cattedra e l'Università di cui è assistente;

l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse le comunicazioni relative al presente concorso.

La firma in calce alla domanda dovrà essere vistata dal rettore dell'Università presso cui l'aspirante presta servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà di un colloquio vertente sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto di bando.

Il punto minimo necessario per il conseguimento della idoneità è di sette decimi.

La graduatoria degli idonei sarà fatta secondo l'ordine dei punti riportati nel colloquio.

Per sostenere il colloquio il candidato dovrà essere munito di un valido documento ufficiale di riconoscimento.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà composta a termini dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

La graduatoria di merito, formata dalla Commissione esaminatrice sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento degli esami, con decreto ministeriale con cui saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione ai posti a concorso.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo, del diploma comprovante l'aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere, ovvero il certificato di abilitazione provvisoria;

2) certificato medico su carta bollata, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Detto certificato recante l'attestazione degli effettuati accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario;

3) certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto superiore attestante l'effettivo e lodevole servizio prestato;

4) copia integrale dello stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione in data non anteriore di tre mesi a quella della richiesta.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre Amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Div. 2ª, dopo il termine stabilito non sarà tenuto conto anche che siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Potrà essere concesso un ulteriore termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 7.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 8.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 6, i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre alle altre indennità spettanti, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 9.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono le norme contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 gennaio 1967

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1967
Registro n. 2, foglio n. 265.

ALLEGATO I

PROGRAMMA DI ESAME

1. *Viabilità.*

a) tracciamento planimetrico e altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forme e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno), tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname;

— Sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni - istrumenti relativi:

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2. *Opere idrauliche.*

a) idrografia fisica ed idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroelettrici - condotte forzate;

d) allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione - fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3. *Opere marittime.*

a) disposizione generale dei porti;

b) scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) fari;

d) difesa delle spiagge.

4. *Elettrotecnica.*

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5. *Edilizia.*

a) edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

6. *Materiali da costruzione.*

a) scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione.

7. *Macchine.*

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8. *Fisica tecnica.*

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

8. *Legislazione.*

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 10 gennaio 1967

Il Ministro: MANCINI

(1843)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7867 del 3 giugno 1965, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a undici posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 1550 del 10 febbraio 1966, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i verbali della Commissione anzidetta, nonchè la graduatoria formulata dalla Commissione medesima;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguita la idoneità nel concorso di cui alle premesse:

N.	Nominativo		Punti
1.	De Francesco Camillo	punti	63,934
2.	Boccini Francesco	»	63,854
3.	Pirisi Isabella	»	63,095
4.	Spada Giovanni	»	62,804
5.	Casella Lucio	»	62,746
6.	Baldassini Remo	»	62,659
7.	Dolci Nicola	»	62,614
8.	Coletta Mario	»	61,412
9.	Farinella Liborio	»	61,398
10.	Rinaldi Antonio	»	61,299
11.	Di Rocco Luigi	»	61,011
12.	Papa Giuseppe	»	60,750
13.	Niosi Filippo (invalido di guerra)	»	60,702
14.	Ponte Antonio	»	60,633
15.	Raimondo Pietro	»	60,392
16.	Lidonnici Francesco	»	60,344
17.	Mambrini Mariano	»	60,245
18.	Del Bianco Domenico	»	60,128
19.	Resta Marco	»	59,725
20.	Ferranti Claudio	»	59,652
21.	Di Iorio Cesare	»	59,593
22.	Alosi Antonino	»	59,311
23.	Martini Stanislao	»	59,303
24.	La Gorga Tullio	»	59,053
25.	Santoro Rocco	»	58,989
26.	Filabozzi Pio	»	58,761
27.	Rubolino Stefano	»	58,690
28.	Sandonato Salvatore	»	58,636
29.	Fiore Sante	»	58,599
30.	Ruotolo Vincenzo	»	58,477
31.	Filippini Raimondo	»	58,342
32.	Barba Maria	»	58,000
33.	Notarangelo Luigi	»	57,569
34.	Diaco Domenico	»	57,047
35.	Azzone Giovanni	»	56,709
36.	Arci Fernando	»	56,549
37.	Miceli Vittorio	»	56,546
38.	Cirelli Augusto	»	56,500
39.	Santangeli Pasquale	»	56,474
40.	Palumbo Francesco Amedeo	»	56,181
41.	Gianfrancesco Liberato	»	56,046
42.	Filippini Gianfranco (orfano di guerra)	»	55,569
43.	Iovene Luca	»	55,549
44.	Di Giorgi Riccardo	»	55,476
45.	Ferrieri Paolo (figlio di invalido di guerra)	»	55,404
46.	Papa Aristide	»	55,193
47.	Cardilli Domenico (invalido di guerra)	»	55,023
48.	Pagnotta Francesco	»	55,006
49.	Silvestri Stelio	»	54,787
50.	Altieri Vito	»	54,750
51.	Pugliese Domenico	»	54,303
52.	Pinto Leonardo	»	53,925
53.	Sturniolo Paolo	»	53,678
54.	Ranghi Vinicio	»	53,511
55.	Fiorentini Vinicio	»	53,500
56.	Nobile Migliore Nunzio	»	53,135
57.	Papalini Giulio	»	53,027
58.	Longhi Mario	»	52,709
59.	Tabegna Renato	»	52,520
60.	Villani Sergio	»	52,455
61.	Garella Pietro	»	52,041
62.	Claps Giuseppe	»	51,908
63.	Grassi Virgilio	»	51,845
64.	Cerroni Mario	»	51,281
65.	Fullone Cosimo	»	51,053
66.	D'Amico Nicolino	»	50,994
67.	Milano Giuseppe	»	50,354
68.	Giglio Gaetano	»	50,346
69.	Di Lorenzo Massimo	»	50,255
70.	Imperiale Salvatore (invalido di guerra)	punti	50,152
71.	Caselli Rinaldo	»	50,080
72.	Tocca Massimo	»	49,885
73.	Talarico Francesco	»	49,335
74.	Arena Elio	»	48,032
75.	Pinna Maria Cristina	»	47,659
76.	Scatena Giovanni	»	47,633
77.	Carocci Giovanni	»	47,194
78.	Scaramuzza Orlando	»	46,790
79.	Bongarzone Giuseppe	»	45,957
80.	Valle Gino (invalido di guerra)	»	45,883
81.	Baroncini Filippo	»	45,433
82.	Iacoboni Pietro	»	44,713
83.	Broussard Francesco	»	44,626
84.	Bottari Antonio	»	44,470
85.	Salimbè Franco	»	44,239
86.	Bertoni Rocco	»	43,829
87.	Gioffrè Bruno	»	43,283

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dello Ufficio del medico provinciale di Roma e di quello dei Comuni interessati.

Roma, addì 8 febbraio 1967

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna, pari numero, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 7865 in data 24 novembre 1966, con il quale è stata modificata in Ardea la sede di condotta medica precedentemente indicata in Tor San Lorenzo del comune di Pomezia;

Viste le domande dei candidati nelle quali sono elencate le sedi in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra e relativo regolamento di esecuzione;

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 130 e successive modificazioni, riflettente le precedenze stabilite a favore dei profughi;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

De Francesco Camillo: Roma, Appio Tuscolano;
Boccini Francesco: Roma, Centocelle;
Pirisi Isabella: Roma, Montemario;
Spada Giovanni: Roma, Castel di Leva;
Niosi Filippo (invalido di guerra): Albano Laziale, seconda condotta;
Cardilli Domenico (invalido di guerra): Bracciano, seconda condotta;
Imperiale Salvatore (invalido di guerra): Pomezia-Torvaianica;
Casella Lucio: Pomezia-Ardea;
Dolci Nicola: Ponzano Romano;
Farinella Liborio: Montorio Romano;
Rinaldi Antonio: Camerata Nuova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, dell'Ufficio del medico provinciale di Roma e di quello dei Comuni interessati.

Roma, addì 8 febbraio 1967

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(1671)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 18104 del 26 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 199 dell'11 agosto 1966, col quale venivano assegnate le sedi ai vincitori dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1963;

Considerato che a seguito della rinunzia della dottoressa De Silva Livia si è resa vacante la sede di Procida;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere all'assegnazione di detta condotta al concorrente susseguente in graduatoria e che vi ha diritto secondo le indicazioni preferenziali apposte nella relativa domanda di ammissione;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 18103 del 27 luglio 1966;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Al dott. Cianci Nicola è assegnata la condotta medica del comune di Procida.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo di questo Ufficio e del Comune interessato.

Napoli, addì 8 febbraio 1967

Il medico provinciale: CANALIS

(1740)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI AVELLINO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Avellino

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3301 del 20 maggio 1964, con il quale veniva bandito pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Avellino al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 1001 del 10 marzo 1965, con il quale si costituiva la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria degli idonei formulata dalla Commissione stessa;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di merito dei seguenti candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Lanzafame Angelo	punti	59,766
2. Ianniciello Attilio	»	56,655
3. Lieto Salvatore	»	56,285
4. Spinazzola Aldo	»	55,666
5. Guida Alessandro	»	55,176
6. Lieto Bruno	»	53,480
7. Torella Giuseppe	»	52,825
8. Lo Conte Giovanni	»	51,050
9. Flammia Marciano	»	50,211
10. Pascucci Federico	»	49,060
11. Pepe Antonio	»	48,380
12. Camerlengo Giuseppe	»	48,032
13. Savino Angelo	»	47,551
14. Covotta Domenico	»	46,500
15. Sarno Ennio	»	45,260
16. De Gregorio Fortunato	»	44,000
17. Peluso Benito	»	42,500
18. Cariglia Donato	»	42,205

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Avellino e dei Comuni interessati.

Avellino, addì 9 febbraio 1967

Il medico provinciale: TANAS

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei candidati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Avellino al 30 novembre 1963;

Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione dei vincitori;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

1) Lanzafame Angelo: Ariano Irpino;
2) Ianniciello Attilio: Flumeri;
3) Lieto Salvatore: Pratola Serra;
4) Spinazzola Aldo: Montemarano;
5) Guida Alessandro: Montefusco;
6) Lieto Bruno: Montaguto;
7) Torella Giuseppe: Rocca San Felice;
8) Pascucci Federico: Senerchia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale di Avellino e dei Comuni interessati.

Avellino, addì 9 febbraio 1967

Il medico provinciale: TANAS

(1801)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Grosseto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 654/6-Amm. del 6 febbraio 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della provincia di Grosseto al 30 novembre 1964, nonchè il decreto n. 2788/6-Amm. del 3 maggio 1966, con il quale il predetto decreto è stato modificato;

Visti i verbali trasmessi dalla Commissione esaminatrice del concorso in parola nominata con proprio decreto n. 3066/6-Amm. del 9 maggio 1966;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso ai posti di ostetrica condotta di cui in premessa, così come è stata formulata dalla Commissione esaminatrice:

1. Toncelli Luciana	punti	56,6975
2. Felici Mara	»	54,5525
3. Barnabà Egidia	»	50,7925
4. Passamonti Valeria	»	49,8400
5. Bechi Elda	»	47,5475
6. Provinciali Amelia	»	47,1275

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 10 febbraio 1967

Il medico provinciale: FINIZIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 742/6-Amm, in data odierna con il quale veniva approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Grosseto al 30 novembre 1964;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dalle candidate nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Le seguenti candidate idonee nel concorso di cui in narrativa sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche indicate a fianco di ciascuna di esse:

1) Toncelli Luciana: condotta unica del comune di Monterotondo Marittimo;

2) Felici Mara: condotta di Elmo del comune di Sorano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 10 febbraio 1967

Il medico provinciale: FINIZIO

(1850)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del comune di Teano.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 17437/2/18/91, del 21 gennaio 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Teano;

Letta la lettera, in data 2 febbraio 1967, con la quale il prof. Flaviano Magrassi, comunica che rinuncia di far parte della Commissione in parola;

Atteso che occorre nominare un altro componente, in sostituzione di detto sanitario;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

In sostituzione del prof. Flaviano Magrassi, viene nominato componente della Commissione esaminatrice del concorso di cui alla premessa il prof. Guido Bossa, direttore della clinica medica dell'Università di Napoli.

Caserta, addì 13 febbraio 1967

Il medico provinciale: GAVIANO

(1849)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PISA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 303 del 2 aprile 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pisa al 30 novembre 1965;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 303 del 14 ottobre 1966;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso di cui alla premessa:

1. Bragazzi Giovanni	punti	69,766
2. Balocchi Attilio	»	69,496
3. Leardi Sergio	»	68,196
4. Lunardini Michele	»	68,117
5. Signorini Celestino	»	64,296
6. Tarquini Luciano	»	54,320
7. Venturelli Mario	»	53,314
8. Marconcini Alberto	»	53,227
9. Baronti Vinicio	»	48,000
10. Tinti Alvaro	»	47,500
11. Olmo Giovanni	»	47,024
12. Valente Carlo	»	47,000
13. Ramazzotti Franco	»	46,710
14. Ballestri Bruno	»	44,210
15. Basso Giuseppe	»	42,500
16. Pacciani Arnaldo	»	42,000

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Pisa, addì 8 febbraio 1967

Il veterinario provinciale: CALDERISI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pisa, alla data del 30 novembre 1965;

Visto l'ordine di preferenza, per le sedi messe a concorso indicate dai candidati compresi nella graduatoria stessa;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, classificati nella graduatoria di merito del concorso di cui alle premesse, sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno segnata:

1) Bragazzi Giovanni: Pisa;

2) Leardi Sergio: Castelnuovo V. C.;

3) Signorini Celestino: Terricciola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pisa e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura, dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comuni interessati.

Pisa, addì 8 febbraio 1967

Il veterinario provinciale: CALDERISI

(1821)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 23 gennaio 1967, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1967.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 6 del* 31 *gennaio* 1967)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1967 e sino all'approvazione del bilancio della Provincia per l'esercizio finanziario 1967, la Giunta provinciale è autorizzata all'esercizio provvisorio, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa approvati con legge provinciale 4 aprile 1966, n. 8.

L'esercizio provvisorio si protrae fino al 31 marzo 1967.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *Il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

LEGGE PROVINCIALE 23 gennaio 1967, n. 2.

Provvedimento di variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1966.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 6 del* 31 *gennaio* 1967)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata - tabella *A* - per l'esercizio finanziario 1966, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Di nuova istituzione:

Art. 59-*bis*. — Quota regionale pro 1966 per coprire la spesa relativa a nuove agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini commerciali (legge regionale 28 novembre 1966, n. 23) (vedi Uscite art. 170-*bis*) . . . . L. 2.000.000

Art. 61-*bis*. — Quota regionale pro 1966 per coprire la spesa relativa a nuove agevolazioni creditizie per promuovere e potenziare l'irrigazione (legge regionale 12 novembre 1966, n. 19) (vedi Uscite art. 165-*bis*) . . . . . . » 15.000.000

Totale delle entrate di nuova istituzione L. 17.000.000

Art. 11. — Quota regionale per la concessione di contributi e sussidi per la revisione ordinaria e per l'assistenza tecnica, legale ed amministrativa delle cooperative nonchè per l'azione di sviluppo e di riorganizzazione delle stesse svolta dalle assiciazioni riconosciute (Legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8 - art. 9) (vedi Uscite art. 157) da L. 16.000.000 a L. 18.500.000 . . . L. 2.500.000

Totale delle variazioni in aumento L. 19.500.000

In diminuzione:

Art. 63. — Quota regionale per sussidi e per potenziare e sostenere l'organizzazione e l'attività di coordinamento e di assistenza tecnica svolta dai Consorzi di secondo grado delle Società cooperative agricole (3ª quota pro 1966) (legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8 - art. 9) (vedi Uscite art. 167) da L. 18.500.000 a L. 16.000.000 » 2.500.000

Totale delle variazioni in diminuzione L. 2.500.000
Totale per differenza delle maggiori entrate L. 17.000.000

Art. 2.

Nello stato di previsione della spesa - tabella *B* - per l'esercizio finanziario 1966, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Di nuova istituzione:

Art. 165-*bis*. — Ulteriore spesa per la concessione di contributi per promuovere e potenziare l'irrigazione (1ª quota pro 1966) (legge regionale 12 novembre 1966, n. 19) (vedi entrate art. 61-*bis*) L. 15.000.000

Art. 170-*bis*. — Nuove agevolazioni creditizie per la costruzione di magazzini commerciali (1ª quota pro 1966) (legge regionale 28 novembre 1966, n. 23) (vedi Entrate art. 59-*bis*) . . . . . » 2.000.000

Totale spese di nuova istituzione L. 17.000.000

Art. 157. — Spesa per la concessione di contributi e sussidi per la revisione ordinaria e per l'assistenza tecnica, legale ed amministrativa delle cooperative, nonchè per l'azione di sviluppo e di riorganizzazione delle stesse svolta dalle associazioni riconosciute (3ª quota pro 1966) (legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8 - artt. 4, 8 e 9) (vedi Entrate art. 11) da L. 16.000.000 a L. 18.500.000 . » 2.500.000

Totale delle variazioni in aumento L. 19.500.000

In diminuzione:

Art. 167. — Sussidi per potenziare e sostenere l'organizzazione e l'attività di coordinamento e di assistenza tecnica svolta dai consorzi di secondo grado delle Società cooperative agricole (3ª quota pro 1966) (legge regionale 14 febbraio 1964, n. 8, artt. 6 e 9) (vedi Entrate art. 63) da L. 18.500.000 a L. 16.000.000 . . . . » 2.500.000

Totale delle variazioni in diminuzione L. 2.500.000
Totale per differenza delle maggiori spese L. 17.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *Il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

(1586)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.